

Codice DB1412

D.D. 4 ottobre 2013, n. 2321

Autorizzazione idraulica n. 2367 per lo spostamento di ponte pedonale esistente dal Torrente Egua in comune di Rimasco al Torrente Egua in località Pianelle del comune di Carcoforo, per ripristino sentiero comunale Rimasco-Carcoforo. Richiedente: Comune di Rimasco.

In data 12/08/2013 il Comune di Rimasco ha presentato istanza al Settore Decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Vercelli per il rilascio del nulla-osta idraulico finalizzato allo spostamento di ponte pedonale esistente dal Torrente Egua in comune di Rimasco al Torrente Egua in località Pianelle del comune di Carcoforo, per ripristino sentiero comunale Rimasco-Carcoforo.

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua demaniale denominato Torrente Egua è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Paolo Raffredi.

L'Amministrazione comunale di Rimasco con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 05/08/2013 ha approvato il progetto preliminare-definitivo degli interventi in oggetto; nell'atto medesimo si legge "Dato atto che a seguito della nota di presentazione del proposito comunale prot. 128 (Rimasco) e prot. 118 (Carcoforo) in data 12 marzo 2013 a firma congiunta dei Comuni di Rimasco e Carcoforo, ...", da cui si evince che l'intervento è concordato dai Comuni in argomento.

In data 24/09/2013 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore OO.PP. di Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;

visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977;

visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del Piano Stralcio 45;

visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/1998;

visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;

visto il D.P.C.M. 22/12/2000 (pubblicato sulla G.U. n. 43, S.O. n. 31 del 21/02/2001);

viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;

visti l'art. 13 della L.R. 05/08/2002, n. 20 e l'art. 1 della L.R. 18/05/2004, n. 12;

visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n. 14/R;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Rimasco ad eseguire i lavori in oggetto consistenti nello spostamento di ponte pedonale esistente dal Torrente Egua in comune di Rimasco al Torrente Egua in località Pianelle del comune di Carcoforo, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, di cui viene restituita al richiedente copia vistata da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'intervento in oggetto dovrà essere realizzato nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il 31/12/2014, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

La presente determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi del regolamento regionale n. 14/R del 06 dicembre 2004 e s.m.i..

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Roberto Crivelli